

**C.I. Autostoriche – Alfa Revival Cup – National GT Challenge – P9 Challenge
Young Timer Touring Cup – Twingo Cup – RS Cup – Coppa Clio Italia**

Autodromo Internazionale del Mugello - Scarperia e San Piero (FI) - 17, 18, 19 Aprile/April 2026

Data: 17/94/2026	Luogo: Autodromo Internazionale del Mugello	Documento n°: 2.2
Oggetto:	Decisione n.1 dei Commissari Sportivi	Ora:
Da	Commissari Sportivi	
A	Conduuttore DAVIDE RODA - Concorrente DAVIDE RODA	
CC :	Tutti i Concorrenti / Conduuttori; Tutti gli Ufficiali di Gara ; Segreteria di Gara ; Servizio Cronometraggio	

NATIONAL GT CHALLENGE

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di gara, avendo ricevuto il report del servizio di cronometraggio, convocato e ascoltato i conduuttori / concorrenti e il rappresentate del concorrente, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	DAVIDE RODA
Vettura N°	30
Conduuttore/i:	DAVIDE RODA
Data e ora:	17/04/2026 – 15:18
Sessione:	Prove Libere
Fatto:	La vettura n. 30 percorreva la corsia box ad una velocità di 76.0 km/h.
Violazione:	Art. 18 RDS 2026 Velocità in Circuito
Decisione:	Ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). Come previsto dall'art. 216bis C) RSN, l'ammenda deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine, le licenze del concorrente e/o del conduuttore sono automaticamente sospese. La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata.
Motivazione:	In data e ora indicati, il Direttore di Gara ha segnalato tramite rapporto ufficiale il superamento del limite di velocità in corsia box da parte della vettura n. 30, condotta dal Sig. DAVIDE RODA. La velocità rilevata, pari a 76,0km/h, è stata confermata dal sistema di rilevamento cronometrico in pit lane.

Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN

La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

Maria Graziella Arberi
Presidente

I Commissari Sportivi

Simone Leoni

Franco Trinci

Ricevuta da parte del concorrente:

Concorrente:

Data: Ora:

Firma:

☒ Notifica ex art. 215 RSN

☐ Penalità esposta monitor

☒ Esposta albo gara

Esposto alle: 17:53